

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3356/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 4060/89 relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili** ..... 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3357/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali** ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 3358/91 della Commissione, del 15 novembre 1991, che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi di girasole, applicabile anteriormente al 1° novembre 1991, per la campagna di commercializzazione 1991/1992 ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 3359/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 25
- Regolamento (CEE) n. 3360/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 27
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3361/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2903 51 00 originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** ..... 29
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3362/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 e 3920 99 50 originari del Venezuela beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio** ..... 30
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3363/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2150/91 recante le condizioni per la conclusione, con un sindacato di banche commerciali, di un contratto relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'Unione Sovietica** ..... 31

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 3364/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	33
Regolamento (CEE) n. 3365/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91 .....	35
Regolamento (CEE) n. 3366/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	36
Regolamento (CEE) n. 3367/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero .....	38
Regolamento (CEE) n. 3368/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	40
Regolamento (CEE) n. 3369/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato ....	42
Regolamento (CEE) n. 3370/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	44
Regolamento (CEE) n. 3371/91 della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	46

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3356/91 DEL CONSIGLIO**

del 7 novembre 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 4060/89 relativo all'eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4060/89 <sup>(4)</sup>, i controlli relativi ai mezzi di trasporto e ai corrispondenti documenti previsti per un'operazione di trasporto tra Stati membri sono effettuati come parte delle normali procedure di controllo applicate, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro;

considerando che, in base alle disposizioni dell'accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR) e dell'accordo europeo sui trasporti internazionali di derrate deperibili e sulle attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP), gli Stati membri sono liberi di organizzare e di espletare i controlli e le verifiche relativi ai mezzi di trasporto e ai corrispondenti documenti nei luoghi da essi prescelti; che in pratica, in virtù della legislazione con cui hanno recepito nel diritto nazionale le disposizioni dei suddetti accordi oppure, qualora non siano parti contraenti dell'uno o dell'altro accordo, in virtù delle disposizioni nazionali che disciplinano questi

tipi di trasporti in ambito internazionale, essi espletano normalmente questi controlli e verifiche alle frontiere; considerando che, in previsione dell'instaurazione del mercato unico dei trasporti, occorre promuovere ulteriormente la scorrevolezza della circolazione dei mezzi di trasporto tra Stati membri;

considerando che la parte II « Normativa nazionale » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 4060/89 deve essere modificata per tener conto dei controlli riguardanti i mezzi di trasporto ed i documenti corrispondenti destinati al trasporto di merci pericolose e di derrate deperibili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 4060/89 è modificato nel modo seguente:

1) È inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 3 bis*

La Commissione propone, se necessario, modifiche dell'allegato per tener conto dell'evoluzione tecnologica nel settore di cui al presente regolamento. »

2) Il testo della parte II dell'allegato è sostituito dal testo che figura in allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DANKERT

<sup>(1)</sup> GU n. C 117 dell'1. 5. 1991, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 267 del 14. 10. 1991.

<sup>(3)</sup> GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 18.

## ALLEGATO

## • PARTE II

## NORMATIVA NAZIONALE

- a) Controlli relativi alle patenti di guida dei conducenti di veicoli, pe il trasporto di merci e di viaggiatori.
- b) Controlli relativi al trasporto di merci pericolose, in particolare :
- i) Documenti :
    - certificato di formazione del conducente,
    - istruzioni di sicurezza,
    - certificato di approvazione (ADR o norme equivalenti),
    - copia dell'eventuale deroga (ADR o norme equivalenti),
  - ii) Identificazione del veicolo che trasporta la merce pericolosa :
    - pannello arancione ;
      - conformità,
      - posizione del veicolo,
    - segnalazione di pericolo sul veicolo :
      - conformità,
      - posizione sul veicolo,
    - targa di identificazione delle cisterne (fisse, amovibili o container-cisterna) :
      - presenza e leggibilità,
      - data dell'ultima ispezione,
      - punzonatura dell'organismo di controllo,
  - iii) Attrezzatura (ADR o norme equivalenti) del veicolo :
    - estintore supplementare,
    - attrezzature speciali,
  - iv) Carico dei veicoli :
    - carico eccedente (secondo la capacità delle cisterne),
    - sistemazione del carico,
    - divieto di carico in comune.
- c) Controlli relativi al trasporto di derrate deperibili, in particolare :
- i) Documenti :
    - attestato di conformità delle attrezzature,
  - ii) Attrezzature speciali utilizzate per il trasporto delle derrate deperibili :
    - attestato di conformità (targhetta),
    - contrassegni di identificazione,
  - iii) Funzionamento delle attrezzature speciali :
    - condizioni di temperatura delle attrezzature. •
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3357/91 DEL CONSIGLIO

del 7 novembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la misura di semplificazione amministrativa prevista dall'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88<sup>(2)</sup>, deve essere applicata, se si vuole che sia efficace, a tutte le importazioni di spedizioni composte di merci di valore trascurabile;

considerando che va pertanto modificato l'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che gli articoli da 52 a 57, 63 bis e 63 ter e da 72 a 77 del regolamento (CEE) n. 918/83 devono essere riveduti alla luce dell'esperienza acquisita, per sopprimere tutte quelle condizioni la cui applicazione risulti onerosa e complessa e per facilitare l'importazione delle merci in causa;

considerando che occorre rinunciare all'applicazione della condizione di non equivalenza di produzioni comunitarie quando essa, seppur applicata, non riesca a svolgere un ruolo protettivo, tenuto conto del momento tardivo nel processo lavorativo di tali produzioni, e la sua attuazione dia luogo a controversie di esperti che vengono risolte tenendo quasi sempre conto degli interessi dell'importatore e riconoscendogli il diritto alla franchigia a motivo di circostanze particolari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 918/83 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 27 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 27*

Fatto salvo l'articolo 28, sono ammesse in franchigia dai dazi all'importazione le spedizioni composte di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità.

Per "merci di valore trascurabile" si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ecu per spedizione.»

2) Il testo degli articoli 52, 53 e 54 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 52*

1. Fatti salvi gli articoli 53, 54, 56, 57 e 58, sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli strumenti e gli apparecchi scientifici, non contemplati dall'articolo 51, importati esclusivamente per scopi non commerciali.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica unicamente agli strumenti e agli apparecchi scientifici destinati:

- agli istituti pubblici o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica nonché ai servizi che dipendono da un istituto pubblico o di pubblica utilità aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica,
- agli istituti privati aventi come attività principale l'insegnamento o la ricerca scientifica, autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

*Articolo 53*

La franchigia si applica anche:

a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a detti strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi:

— che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per i pezzi di ricambio o gli accessori specifici,

oppure

— che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici;

b) agli utensili da utilizzare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione degli strumenti o apparecchi scientifici, purché detti utensili siano importati contemporaneamente a tali strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, appaiano destinati a strumenti o apparecchi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 1.

— che sono stati in precedenza ammessi in franchigia, se tali strumenti o apparecchi presentano ancora carattere scientifico al momento della richiesta della franchigia per gli utensili,

oppure

— che potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per gli utensili.

#### Articolo 54

Ai fini dell'applicazione degli articoli 52 e 53 :

— per "strumento o apparecchio scientifico" si intende uno strumento o un apparecchio che, per le sue caratteristiche tecniche oggettive e i risultati che consente di ottenere, è esclusivamente o principalmente atto allo svolgimento di attività scientifiche ;

— sono considerati "importati per scopi non commerciali" gli strumenti o gli apparecchi scientifici destinati ad essere impiegati in attività di ricerca o di insegnamento senza fini di lucro. »

3) L'articolo 55 è soppresso.

4) Il testo degli articoli 56 e 57 è sostituito dal testo seguente :

#### « Articolo 56

Se necessario, taluni strumenti o apparecchi possono, secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arreca pregiudizio all'industria comunitaria in causa.

#### Articolo 57

1. Gli oggetti di cui all'articolo 51 e gli strumenti o apparecchi scientifici che sono stati ammessi al beneficio della franchigia alle condizioni previste agli articoli 53, 54 e 56 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione ad un istituto od organismo legittimato a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 51 o dell'articolo 52, paragrafo 2, la franchigia resta acquisita se l'istituto o l'organismo utilizza l'oggetto, lo strumento o l'apparecchio per scopi che danno diritto alla concessione della medesima.

Negli altri casi, l'effettuazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della

cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti. »

5) Il titolo XIV bis è sostituito dal testo seguente :

#### « TITOLO XIV bis

#### STRUMENTI E APPARECCHI UTILIZZATI A SCOPO DI RICERCA, DIAGNOSI O TRATTAMENTI MEDICI

##### Articolo 63 bis

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, ad enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che :

a) la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale ;

e

b) il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.

2. La franchigia si applica anche, alle stesse condizioni :

a) ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti e apparecchi, purché tali pezzi di ricambio, elementi o accessori siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi o, se importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia ;

b) agli utensili destinati alla manutenzione, al controllo, alla calibratura o alla riparazione degli strumenti o apparecchi, purché tali utensili siano importati contemporaneamente a questi strumenti o apparecchi ovvero, nel caso in cui siano importati successivamente, siano riconoscibili come destinati a strumenti o apparecchi precedentemente ammessi in franchigia.

##### Articolo 63 ter

Per l'applicazione dell'articolo 63 bis, segnatamente per quanto riguarda gli strumenti o apparecchi e gli organismi beneficiari ivi contemplati, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 56, 57 e 58. »

- 6) Il testo degli articoli 72 e 73 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 72* »

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione gli oggetti appositamente concepiti per l'educazione, l'occupazione e la promozione sociale delle persone fisicamente o mentalmente minorate, diverse dai ciechi, quando siano importati :

- dai minorati stessi, per loro proprio uso ;
- da istituti o organizzazioni aventi come attività principale l'educazione o l'assistenza di tali persone e autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri a ricevere tali oggetti in franchigia.

2. La franchigia di cui al paragrafo 1 si applica ai pezzi di ricambio, agli elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti considerati, nonché agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti, purché tali pezzi di ricambio, elementi, accessori o utensili siano importati contemporaneamente a detti oggetti o, se importati successivamente, appaiano destinati a oggetti che sono stati precedentemente ammessi in franchigia o potrebbero beneficiare della franchigia al momento della richiesta della stessa per i pezzi di ricambio, gli elementi od accessori specifici e gli utensili in causa.

« *Articolo 73* »

Se necessario, taluni oggetti possono, secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, essere esclusi dalla franchigia quando venga constatato che la loro ammissione in franchigia arca pregiudizio all'industria comunitaria in causa.»

- 7) L'articolo 74 è soppresso.

- 8) Il testo degli articoli 75, 76 e 77 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 75* »

La concessione diretta della franchigia ai ciechi o agli altri minorati, per loro proprio uso, prevista all'articolo 71, primo trattino e all'articolo 72, paragrafo 1, primo trattino è subordinata alla condizione che le disposizioni vigenti negli Stati membri consentano agli interessati di stabilire il loro stato di cieco o di minorato legittimato a beneficiare della franchigia.

« *Articolo 76* »

1. Gli oggetti importati in franchigia dalle persone menzionate agli articoli 71 e 72 non possono costituire oggetto di prestito, locazione o cessione a titolo

oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. In caso di prestito, locazione o cessione a persona, istituto o ente legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione degli articoli 71 e 72, la franchigia resta acquisita se la persona, l'istituto o l'ente utilizzano l'oggetto per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi all'importazione secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

« *Articolo 77* »

1. Gli oggetti importati da istituti o organizzazioni autorizzati a beneficiare della franchigia alle condizioni previste dagli articoli 71 e 72 possono essere prestati, dati in locazione o ceduti a titolo oneroso o gratuito, senza scopo di lucro, da detti istituti o organizzazioni ai ciechi e alle persone minorate delle quali essi si occupano senza che ciò comporti il pagamento dei dazi doganali relativi a detti oggetti.

2. Non si possono effettuare prestiti, locazioni o cessioni in condizioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 senza previa comunicazione alle autorità competenti.

Qualora un prestito, una locazione o una cessione sia effettuata a favore di una persona, un istituto o di un'organizzazione legittimati a beneficiare della franchigia in applicazione dell'articolo 71, primo comma, o dell'articolo 72, paragrafo 1, la franchigia resta acquisita se la persona, l'istituto o l'organizzazione utilizza l'oggetto considerato per scopi che danno diritto alla concessione della franchigia.

Negli altri casi, la realizzazione del prestito, della locazione o della cessione è subordinata al previo pagamento dei dazi doganali, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, della locazione o della cessione, in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.»

« *Articolo 2* »

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DANKERT

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3358/91 DELLA COMMISSIONE**

del 15 novembre 1991

**che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per i semi di girasole, applicabile anteriormente al 1° novembre 1991, per la campagna di commercializzazione 1991/1992**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1640/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, ha fissato nuovi tassi di conversione agricoli; che, per l'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(5)</sup>, è opportuno, per i mesi in cui si applicano i nuovi tassi di conversione agricoli, modificare gli importi in moneta nazionale delle integrazioni fissate in anticipo dai regolamenti adottati anteriormente al 30 giugno 1991, che tenevano conto dei precedenti tassi di conversione agricoli;

considerando che, tra il 1° aprile e il 31 ottobre 1991, gli importi provvisori dell'integrazione validi per i mesi dall'agosto 1991 al febbraio 1992 tenevano conto della riduzione dell'importo dell'integrazione fissato dalla Commissione per la campagna di commercializzazione 1990/1991, a norma dell'articolo 32 bis del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione, del 21 settembre 1983, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/91 <sup>(7)</sup>; che la fissazione di

tali importi, effettuata senza pregiudicare la decisione della Commissione, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse la riduzione da applicare all'importo dell'integrazione per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3208/91 della Commissione <sup>(8)</sup> ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di girasole;

considerando che per i semi di girasole, tra il 1° aprile e il 30 giugno 1991, gli importi provvisori dell'integrazione validi per i mesi dall'agosto 1991 al febbraio 1992 tenevano conto del prezzo indicativo e delle maggiorazioni mensili di tale prezzo validi per la campagna di commercializzazione 1990/1991 oppure proposti dalla Commissione al Consiglio per la campagna di commercializzazione 1991/1992; che la fissazione di tali importi, effettuata senza pregiudicare le ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissasse il prezzo indicativo e di un regolamento relativo alle maggiorazioni mensili dello stesso prezzo per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/91 del Consiglio ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento per i semi di girasole <sup>(9)</sup>; che il regolamento (CEE) n. 1723/91 del Consiglio <sup>(10)</sup> ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo e del prezzo d'intervento dei semi di girasole;

considerando che occorre pertanto sostituire gli importi delle integrazioni provvisoriamente in vigore per i semi considerati e fissarli definitivamente,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 282 del 10. 10. 1991, pag. 15.

<sup>(8)</sup> GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 69.

<sup>(9)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 31.

<sup>(10)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 33.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Gli importi dell'integrazione per i semi di girasole fissati in anticipo per i mesi dall'agosto 1991 al febbraio 1992, indicati negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 767/91 <sup>(1)</sup>, (CEE) n. 825/91 <sup>(2)</sup>, (CEE) n. 858/91 <sup>(3)</sup>, (CEE) n. 873/91 <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 924/91 <sup>(5)</sup>, (CEE) n. 941/91 <sup>(6)</sup>, (CEE) n. 985/91 <sup>(7)</sup>, (CEE) n. 1001/91 <sup>(8)</sup>, (CEE) n. 1096/91 <sup>(9)</sup>, (CEE) n. 1163/91 <sup>(10)</sup>, (CEE) n. 1249/91 <sup>(11)</sup>, (CEE) n. 1293/91 <sup>(12)</sup>, (CEE) n. 1317/91 <sup>(13)</sup>, (CEE) n. 1380/91 <sup>(14)</sup>, (CEE) n. 1463/91 <sup>(15)</sup>, (CEE) n. 1526/91 <sup>(16)</sup>, (CEE) n. 1572/91 <sup>(17)</sup>, (CEE) n. 1619/91 <sup>(18)</sup>, (CEE) n. 1772/91 <sup>(19)</sup>, (CEE) n. 1793/91 <sup>(20)</sup>, (CEE) n. 1897/91 <sup>(21)</sup>, (CEE) n. 1987/91 <sup>(22)</sup>, (CEE) n. 2004/91 <sup>(23)</sup>, (CEE) n. 2041/91 <sup>(24)</sup>, (CEE) n. 2052/91 <sup>(25)</sup>, (CEE) n. 2135/91 <sup>(26)</sup>, (CEE) n. 2220/91 <sup>(27)</sup>,

(CEE) n. 2296/91 <sup>(28)</sup>, (CEE) n. 2309/91 <sup>(29)</sup>, (CEE) n. 2406/91 <sup>(30)</sup>, (CEE) n. 2463/91 <sup>(31)</sup>, (CEE) n. 2497/91 <sup>(32)</sup>, (CEE) n. 2521/91 <sup>(33)</sup>, (CEE) n. 2543/91 <sup>(34)</sup>, (CEE) n. 2599/91 <sup>(35)</sup>, (CEE) n. 2657/91 <sup>(36)</sup>, (CEE) n. 2721/91 <sup>(37)</sup>, (CEE) n. 2770/91 <sup>(38)</sup>, (CEE) n. 2861/91 <sup>(39)</sup>, (CEE) n. 2878/91 <sup>(40)</sup>, (CEE) n. 2931/91 <sup>(41)</sup>, (CEE) n. 2970/91 <sup>(42)</sup>, (CEE) n. 3065/91 <sup>(43)</sup>, (CEE) n. 3129/91 <sup>(44)</sup>, della Commissione, che fissano l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi, sono sostituiti dagli importi riportati nelle tabelle dell'allegato del presente regolamento, fissati in via definitiva a decorrere dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti in questione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 46.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 84 del 4. 4. 1991, pag. 9.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 86 del 6. 4. 1991, pag. 20.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 16.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 28.  
<sup>(6)</sup> GU n. L 95 del 17. 4. 1991, pag. 12.  
<sup>(7)</sup> GU n. L 102 del 23. 4. 1991, pag. 20.  
<sup>(8)</sup> GU n. L 104 del 24. 4. 1991, pag. 33.  
<sup>(9)</sup> GU n. L 110 dell'1. 5. 1991, pag. 21.  
<sup>(10)</sup> GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 73.  
<sup>(11)</sup> GU n. L 119 del 14. 5. 1991, pag. 31.  
<sup>(12)</sup> GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 37.  
<sup>(13)</sup> GU n. L 126 del 22. 5. 1991, pag. 8.  
<sup>(14)</sup> GU n. L 130 del 25. 5. 1991, pag. 64.  
<sup>(15)</sup> GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 35.  
<sup>(16)</sup> GU n. L 142 del 6. 6. 1991, pag. 27.  
<sup>(17)</sup> GU n. L 146 dell'11. 6. 1991, pag. 18.  
<sup>(18)</sup> GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 54.  
<sup>(19)</sup> GU n. L 158 del 22. 6. 1991, pag. 58.  
<sup>(20)</sup> GU n. L 160 del 25. 6. 1991, pag. 33.  
<sup>(21)</sup> GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 16.  
<sup>(22)</sup> GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 20.  
<sup>(23)</sup> GU n. L 184 del 10. 7. 1991, pag. 15.  
<sup>(24)</sup> GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 47.  
<sup>(25)</sup> GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 18.  
<sup>(26)</sup> GU n. L 197 del 20. 7. 1991, pag. 21.  
<sup>(27)</sup> GU n. L 203 del 26. 7. 1991, pag. 66.

<sup>(28)</sup> GU n. L 209 del 31. 7. 1991, pag. 31.  
<sup>(29)</sup> GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 23.  
<sup>(30)</sup> GU n. L 220 dell'8. 8. 1991, pag. 13.  
<sup>(31)</sup> GU n. L 226 del 14. 8. 1991, pag. 21.  
<sup>(32)</sup> GU n. L 231 del 20. 8. 1991, pag. 16.  
<sup>(33)</sup> GU n. L 234 del 23. 8. 1991, pag. 15.  
<sup>(34)</sup> GU n. L 238 del 27. 8. 1991, pag. 22.  
<sup>(35)</sup> GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 31.  
<sup>(36)</sup> GU n. L 249 del 6. 9. 1991, pag. 15.  
<sup>(37)</sup> GU n. L 257 del 14. 9. 1991, pag. 34.  
<sup>(38)</sup> GU n. L 265 del 21. 9. 1991, pag. 27.  
<sup>(39)</sup> GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 82.  
<sup>(40)</sup> GU n. L 274 dell'1. 10. 1991, pag. 38.  
<sup>(41)</sup> GU n. L 278 del 5. 10. 1991, pag. 15.  
<sup>(42)</sup> GU n. L 282 del 10. 10. 1991, pag. 26.  
<sup>(43)</sup> GU n. L 289 del 19. 10. 1991, pag. 30.  
<sup>(44)</sup> GU n. L 296 del 26. 10. 1991, pag. 36.

## ALLEGATO

## IMPORTI DEGLI AIUTI AI SEMI DI GIRASOLE

## TABELLA A

Aiuti nominali negli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

(ECU/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	10,690						
825/91	4. 4. 1991	12,677						
858/91	6. 4. 1991	12,644						
873/91	10. 4. 1991	12,419						
924/91	13. 4. 1991	13,008						
941/91	17. 4. 1991	12,868						
985/91	23. 4. 1991	12,309						
1001/91	24. 4. 1991	11,931						
1096/91	1. 5. 1991	11,196	11,196					
1163/91	6. 5. 1991	11,242	11,242					
1249/91	14. 5. 1991	11,293	11,293					
1293/91	17. 5. 1991	11,488	11,488					
1317/91	22. 5. 1991	11,742	11,742					
1380/91	25. 5. 1991	11,785	11,785					
1463/91	1. 6. 1991	11,703	11,803	11,803				
1526/91	6. 6. 1991	10,964	10,964	10,964				
1572/91	11. 6. 1991	10,998	10,998	10,880				
1619/91	14. 6. 1991	10,203	10,203	10,144				
1772/91	22. 6. 1991	9,874	9,874	9,816				
1793/91	25. 6. 1991	9,888	9,888	9,696				
1897/91	1. 7. 1991	13,846	13,188	13,261	13,592			
1987/91	6. 7. 1991	13,992	14,422	13,460	13,791			
2004/91	10. 7. 1991	13,992	14,422	13,460	13,791			
2041/91	12. 7. 1991	14,533	14,963	13,854	14,185			
2052/91	13. 7. 1991	14,402	14,733	14,064	13,919			
2135/91	20. 7. 1991	14,926	15,257	14,368	14,699			
2220/91	26. 7. 1991	14,893	15,224	14,120	14,453			
2296/91	31. 7. 1991	14,573	14,904	13,888	14,219			
2309/91	1. 8. 1991	14,727	14,985	15,143	15,217	14,478		
2406/91	8. 8. 1991	15,274	15,510	15,263	15,594	14,855		
2463/91	14. 8. 1991	15,567	15,507	15,837	15,825	15,086		
2497/91	20. 8. 1991	14,558	13,898	14,198	13,969	13,250		
2521/91	23. 8. 1991	15,090	14,717	14,195	14,366	13,647		
2543/91	27. 8. 1991	14,837	15,073	15,403	15,473	14,734		
2599/91	1. 9. 1991		15,562	15,643	15,630	15,961	14,941	
2657/91	6. 9. 1991		15,196	15,182	15,341	15,672	14,653	
2721/91	14. 9. 1991		14,778	14,855	15,186	15,517	14,579	
2770/91	21. 9. 1991		14,833	15,046	15,377	15,708	14,747	
2861/91	28. 9. 1991		14,848	15,178	15,011	15,342	14,475	
2878/91	1. 10. 1991			14,862	14,778	15,109	15,381	14,878
2931/91	5. 10. 1991			14,447	14,778	15,109	15,265	14,929
2970/91	10. 10. 1991			14,434	14,437	14,768	14,924	14,423
3065/91	19. 10. 1991			14,184	14,608	14,939	15,410	14,909
3129/91	26. 10. 1991			14,213	14,544	14,875	15,323	14,903

TABELLA B

## Aiuti nominali in Spagna

(ECU/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	21,864						
825/91	4. 4. 1991	23,888						
858/91	6. 4. 1991	23,854						
873/91	10. 4. 1991	23,625						
924/91	13. 4. 1991	24,225						
941/91	17. 4. 1991	24,083						
985/91	23. 4. 1991	23,513						
1001/91	24. 4. 1991	23,128						
1096/91	1. 5. 1991	22,379	22,379					
1163/91	6. 5. 1991	22,426	22,426					
1249/91	14. 5. 1991	22,478	22,478					
1293/91	17. 5. 1991	22,677	22,677					
1317/91	22. 5. 1991	22,936	22,936					
1380/91	25. 5. 1991	22,979	22,979					
1463/91	1. 6. 1991	22,896	22,998	22,998				
1526/91	6. 6. 1991	22,143	22,143	22,143				
1572/91	11. 6. 1991	22,178	22,178	22,058				
1619/91	14. 6. 1991	21,368	21,368	21,308				
1772/91	22. 6. 1991	21,033	21,033	20,974				
1793/91	25. 6. 1991	21,047	21,047	20,851				
1897/91	1. 7. 1991	25,079	24,408	24,483	24,814			
1987/91	6. 7. 1991	25,227	25,665	24,686	25,017			
2004/91	10. 7. 1991	25,227	25,665	24,686	25,017			
2041/91	12. 7. 1991	25,779	26,217	25,087	25,418			
2052/91	13. 7. 1991	25,645	25,982	25,301	25,147			
2135/91	20. 7. 1991	26,179	26,516	25,610	25,941			
2220/91	26. 7. 1991	26,145	26,482	25,358	25,691			
2296/91	31. 7. 1991	25,819	26,156	25,121	25,452			
2309/91	1. 8. 1991	25,976	26,239	26,400	26,469	25,710		
2406/91	8. 8. 1991	26,533	26,774	26,522	26,853	26,094		
2463/91	14. 8. 1991	26,832	26,771	27,107	27,088	26,329		
2497/91	20. 8. 1991	25,804	25,132	25,437	25,198	24,459		
2521/91	23. 8. 1991	26,346	25,966	25,434	25,602	24,864		
2543/91	27. 8. 1991	26,088	26,329	26,665	26,730	25,971		
2599/91	1. 9. 1991		26,827	26,909	26,890	27,221	26,176	
2657/91	6. 9. 1991		26,454	26,440	26,595	26,926	25,882	
2721/91	14. 9. 1991		26,028	26,106	26,437	26,768	25,807	
2770/91	21. 9. 1991		26,084	26,301	26,632	26,963	25,978	
2861/91	28. 9. 1991		26,099	26,436	26,259	26,590	25,701	
2878/91	1. 10. 1991			26,114	26,022	26,353	26,624	26,105
2931/91	5. 10. 1991			25,691	26,022	26,353	26,506	26,157
2970/91	10. 10. 1991			25,678	25,675	26,006	26,158	25,642
3065/91	19. 10. 1991			25,423	25,849	26,180	26,653	26,137
3129/91	26. 10. 1991			25,453	25,784	26,115	26,565	26,131

TABELLA C

## Aiuti nominali in Portogallo

(ECU/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	29,120						
825/91	4. 4. 1991	31,107						
858/91	6. 4. 1991	31,074						
873/91	10. 4. 1991	30,849						
924/91	13. 4. 1991	31,438						
941/91	17. 4. 1991	31,298						
985/91	23. 4. 1991	30,739						
1001/91	24. 4. 1991	30,361						
1096/91	1. 5. 1991	29,626	29,626					
1163/91	6. 5. 1991	29,672	29,672					
1249/91	14. 5. 1991	29,723	29,723					
1293/91	17. 5. 1991	29,918	29,918					
1317/91	22. 5. 1991	30,172	30,172					
1380/91	25. 5. 1991	30,215	30,215					
1463/91	1. 6. 1991	30,133	30,233	30,233				
1526/91	6. 6. 1991	29,394	29,394	29,394				
1572/91	11. 6. 1991	29,428	29,428	29,310				
1619/91	14. 6. 1991	28,633	28,633	28,574				
1772/91	22. 6. 1991	28,304	28,304	28,246				
1793/91	25. 6. 1991	28,318	28,318	28,126				
1897/91	1. 7. 1991	32,276	31,618	31,691	32,022			
1987/91	6. 7. 1991	32,422	32,852	31,890	32,221			
2004/91	10. 7. 1991	32,422	32,852	31,890	32,221			
2041/91	12. 7. 1991	32,963	33,393	32,284	32,615			
2052/91	13. 7. 1991	32,832	33,163	32,494	32,349			
2135/91	20. 7. 1991	33,356	33,687	32,798	33,129			
2220/91	26. 7. 1991	33,323	33,654	32,550	32,883			
2296/91	31. 7. 1991	33,003	33,334	32,318	32,649			
2309/91	1. 8. 1991	33,157	33,415	33,573	33,647	32,908		
2406/91	8. 8. 1991	33,704	33,940	33,693	34,024	33,285		
2463/91	14. 8. 1991	33,997	33,937	34,267	34,255	33,516		
2497/91	20. 8. 1991	32,988	32,328	32,628	32,399	31,680		
2521/91	23. 8. 1991	33,520	33,147	32,625	32,796	32,077		
2543/91	27. 8. 1991	33,267	33,503	33,833	33,903	33,164		
2599/91	1. 9. 1991		33,992	34,073	34,060	34,391	33,371	
2657/91	6. 9. 1991		33,626	33,612	33,771	34,102	33,083	
2721/91	14. 9. 1991		33,208	33,285	33,616	33,947	33,009	
2770/91	21. 9. 1991		33,263	33,476	33,807	34,138	33,177	
2861/91	28. 9. 1991		33,278	33,608	33,441	33,772	32,905	
2878/91	1. 10. 1991			33,292	33,208	33,539	33,811	33,308
2931/91	5. 10. 1991			32,877	33,208	33,539	33,695	33,359
2970/91	10. 10. 1991			32,864	32,867	33,198	33,354	32,853
3065/91	19. 10. 1991			32,614	33,038	33,369	33,840	33,339
3129/91	26. 10. 1991			32,643	32,974	33,305	33,753	33,333

TABELLA D

## Semi raccolti e trasformati in Belgio e Lussemburgo

(FB-Flux/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	519,07						
825/91	4. 4. 1991	615,55						
858/91	6. 4. 1991	613,95						
873/91	10. 4. 1991	603,02						
924/91	13. 4. 1991	631,62						
941/91	17. 4. 1991	624,82						
985/91	23. 4. 1991	597,68						
1001/91	24. 4. 1991	579,33						
1096/91	1. 5. 1991	543,64	543,64					
1163/91	6. 5. 1991	545,87	545,87					
1249/91	14. 5. 1991	548,35	548,35					
1293/91	17. 5. 1991	557,81	557,81					
1317/91	22. 5. 1991	570,15	570,15					
1380/91	25. 5. 1991	572,24	572,24					
1463/91	1. 6. 1991	568,25	573,11	573,11				
1526/91	6. 6. 1991	532,37	532,37	532,37				
1572/91	11. 6. 1991	534,02	534,02	528,29				
1619/91	14. 6. 1991	495,42	495,42	492,56				
1772/91	22. 6. 1991	479,44	479,44	476,63				
1793/91	25. 6. 1991	480,12	480,12	470,80				
1897/91	1. 7. 1991	672,31	640,36	643,91	659,98			
1987/91	6. 7. 1991	679,40	700,28	653,57	669,64			
2004/91	10. 7. 1991	679,40	700,28	653,57	669,64			
2041/91	12. 7. 1991	705,67	726,55	672,70	688,77			
2052/91	13. 7. 1991	699,31	715,38	682,90	675,86			
2135/91	20. 7. 1991	724,75	740,82	697,66	713,73			
2220/91	26. 7. 1991	723,15	739,22	685,61	701,78			
2296/91	31. 7. 1991	707,61	723,68	674,35	690,42			
2309/91	1. 8. 1991	715,09	727,62	735,29	738,88	703,00		
2406/91	8. 8. 1991	741,65	753,11	741,11	757,19	721,30		
2463/91	14. 8. 1991	755,88	752,96	768,99	768,40	732,52		
2497/91	20. 8. 1991	706,88	674,84	689,40	678,28	643,37		
2521/91	23. 8. 1991	732,71	714,60	689,26	697,56	662,65		
2543/91	27. 8. 1991	720,43	731,89	747,91	751,31	715,43		
2599/91	1. 9. 1991		755,63	759,57	758,93	775,01	725,48	
2657/91	6. 9. 1991		737,86	737,18	744,90	760,97	711,50	
2721/91	14. 9. 1991		717,57	721,30	737,38	753,45	707,90	
2770/91	21. 9. 1991		720,24	730,58	746,65	762,72	716,06	
2861/91	28. 9. 1991		720,96	736,99	728,88	744,95	702,85	
2878/91	1. 10. 1991			721,64	717,57	733,64	746,84	722,42
2931/91	5. 10. 1991			701,49	717,57	733,64	741,21	724,90
2970/91	10. 10. 1991			700,86	701,01	717,08	724,65	700,33
3065/91	19. 10. 1991			688,72	709,31	725,38	748,25	723,93
3129/91	26. 10. 1991			690,13	706,20	722,27	744,03	723,63

(Dkr/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	96,00						
825/91	4. 4. 1991	113,84						
858/91	6. 4. 1991	113,54						
873/91	10. 4. 1991	111,52						
924/91	13. 4. 1991	116,81						
941/91	17. 4. 1991	115,55						
985/91	23. 4. 1991	110,53						
1001/91	24. 4. 1991	107,14						
1096/91	1. 5. 1991	100,54	100,54					
1163/91	6. 5. 1991	100,95	100,95					
1249/91	14. 5. 1991	101,41	101,41					
1293/91	17. 5. 1991	103,16	103,16					
1317/91	22. 5. 1991	105,44	105,44					
1380/91	25. 5. 1991	105,83	105,83					
1463/91	1. 6. 1991	105,09	105,99	105,99				
1526/91	6. 6. 1991	98,46	98,46	98,46				
1572/91	11. 6. 1991	98,76	98,76	97,70				
1619/91	14. 6. 1991	91,62	91,62	91,09				
1772/91	22. 6. 1991	88,67	88,67	88,15				
1793/91	25. 6. 1991	88,79	88,79	87,07				
1897/91	1. 7. 1991	124,34	118,43	119,08	122,05			
1987/91	6. 7. 1991	125,65	129,51	120,87	123,84			
2004/91	10. 7. 1991	125,65	129,51	120,87	123,84			
2041/91	12. 7. 1991	130,50	134,37	124,41	127,38			
2052/91	13. 7. 1991	129,33	132,30	126,29	124,99			
2135/91	20. 7. 1991	134,03	137,01	129,02	132,00			
2220/91	26. 7. 1991	133,74	136,71	126,80	129,79			
2296/91	31. 7. 1991	130,86	133,84	124,71	127,69			
2309/91	1. 8. 1991	132,25	134,56	135,98	136,65	130,01		
2406/91	8. 8. 1991	137,16	139,28	137,06	140,03	133,40		
2463/91	14. 8. 1991	139,79	139,25	142,21	142,11	135,47		
2497/91	20. 8. 1991	130,73	124,80	127,50	125,44	118,98		
2521/91	23. 8. 1991	135,51	132,16	127,47	129,01	122,55		
2543/91	27. 8. 1991	133,23	135,35	138,32	138,95	132,31		
2599/91	1. 9. 1991		139,75	140,47	140,36	143,33	134,17	
2657/91	6. 9. 1991		136,46	136,33	137,76	140,73	131,58	
2721/91	14. 9. 1991		132,70	133,40	136,37	139,34	130,92	
2770/91	21. 9. 1991		133,20	135,11	138,08	141,06	132,43	
2861/91	28. 9. 1991		133,33	136,30	134,80	137,77	129,98	
2878/91	1. 10. 1991			133,46	132,70	135,68	138,12	133,60
2931/91	5. 10. 1991			129,73	132,70	135,68	137,08	134,06
2970/91	10. 10. 1991			129,62	129,64	132,62	134,02	129,52
3065/91	19. 10. 1991			127,37	131,18	134,15	138,38	133,88
3129/91	26. 10. 1991			127,63	130,60	133,58	137,60	133,83

TABELLA F

## Semi raccolti e trasformati in Germania

(DM/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	25,17						
825/91	4. 4. 1991	29,84						
858/91	6. 4. 1991	29,77						
873/91	10. 4. 1991	29,24						
924/91	13. 4. 1991	30,62						
941/91	17. 4. 1991	30,29						
985/91	23. 4. 1991	28,98						
1001/91	24. 4. 1991	28,09						
1096/91	1. 5. 1991	26,36	26,36					
1163/91	6. 5. 1991	26,47	26,47					
1249/91	14. 5. 1991	26,59	26,59					
1293/91	17. 5. 1991	27,04	27,04					
1317/91	22. 5. 1991	27,64	27,64					
1380/91	25. 5. 1991	27,74	27,74					
1463/91	1. 6. 1991	27,55	27,79	27,79				
1526/91	6. 6. 1991	25,81	25,81	25,81				
1572/91	11. 6. 1991	25,89	25,89	25,61				
1619/91	14. 6. 1991	24,02	24,02	23,88				
1772/91	22. 6. 1991	23,25	23,25	23,11				
1793/91	25. 6. 1991	23,28	23,28	22,83				
1897/91	1. 7. 1991	32,60	31,05	31,22	32,00			
1987/91	6. 7. 1991	32,94	33,95	31,69	32,47			
2004/91	10. 7. 1991	32,94	33,95	31,69	32,47			
2041/91	12. 7. 1991	34,21	35,23	32,61	33,39			
2052/91	13. 7. 1991	33,90	34,68	33,11	32,77			
2135/91	20. 7. 1991	35,14	35,92	33,82	34,60			
2220/91	26. 7. 1991	35,06	35,84	33,24	34,02			
2296/91	31. 7. 1991	34,31	35,09	32,69	33,47			
2309/91	1. 8. 1991	34,67	35,28	35,65	35,82	34,08		
2406/91	8. 8. 1991	35,96	36,51	35,93	36,71	34,97		
2463/91	14. 8. 1991	36,65	36,51	37,28	37,25	35,52		
2497/91	20. 8. 1991	34,27	32,72	33,42	32,89	31,19		
2521/91	23. 8. 1991	35,52	34,65	33,42	33,82	32,13		
2543/91	27. 8. 1991	34,93	35,48	36,26	36,43	34,69		
2599/91	1. 9. 1991		36,64	36,83	36,80	37,58	35,17	
2657/91	6. 9. 1991		35,77	35,74	36,12	36,89	34,50	
2721/91	14. 9. 1991		34,79	34,97	35,75	36,53	34,32	
2770/91	21. 9. 1991		34,92	35,42	36,20	36,98	34,72	
2861/91	28. 9. 1991		34,95	35,73	35,34	36,12	34,08	
2878/91	1. 10. 1991			34,99	34,79	35,57	36,21	35,03
2931/91	5. 10. 1991			34,01	34,79	35,57	35,94	35,15
2970/91	10. 10. 1991			33,98	33,99	34,77	35,13	33,95
3065/91	19. 10. 1991			33,39	34,39	35,17	36,28	35,10
3129/91	26. 10. 1991			33,46	34,24	35,02	36,07	35,08

TABELLA G

## Semi raccolti e trasformati in Grecia

(Dra/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	2 543,49						
825/91	4. 4. 1991	3 004,22						
858/91	6. 4. 1991	2 995,61						
873/91	10. 4. 1991	2 936,84						
924/91	13. 4. 1991	3 093,06						
941/91	17. 4. 1991	3 056,51						
985/91	23. 4. 1991	2 912,54						
1001/91	24. 4. 1991	2 813,89						
1096/91	1. 5. 1991	2 627,32	2 627,32					
1163/91	6. 5. 1991	2 642,69	2 642,69					
1249/91	14. 5. 1991	2 630,95	2 630,95					
1293/91	17. 5. 1991	2 649,44	2 649,44					
1317/91	22. 5. 1991	2 716,28	2 716,28					
1380/91	25. 5. 1991	2 717,55	2 717,55					
1463/91	1. 6. 1991	2 748,22	2 723,71	2 723,71				
1526/91	6. 6. 1991	2 556,17	2 505,81	2 505,81				
1572/91	11. 6. 1991	2 565,05	2 514,77	2 483,68				
1619/91	14. 6. 1991	2 365,84	2 311,99	2 296,46				
1772/91	22. 6. 1991	2 317,20	2 267,31	2 252,16				
1793/91	25. 6. 1991	2 320,83	2 270,97	2 220,79				
1897/91	1. 7. 1991	3 380,58	3 164,68	3 136,28	3 220,16			
1987/91	6. 7. 1991	3 412,86	3 478,74	3 183,22	3 267,12			
2004/91	10. 7. 1991	3 419,49	3 485,22	3 190,03	3 273,91			
2041/91	12. 7. 1991	3 552,36	3 623,28	3 289,46	3 373,35			
2052/91	13. 7. 1991	3 518,57	3 563,48	3 344,54	3 303,59			
2135/91	20. 7. 1991	3 651,30	3 695,10	3 417,14	3 501,04			
2220/91	26. 7. 1991	3 636,98	3 680,75	3 343,36	3 427,81			
2296/91	31. 7. 1991	3 539,93	3 583,23	3 267,43	3 351,38			
2309/91	1. 8. 1991	3 597,68	3 653,96	3 649,65	3 618,62	3 420,50		
2406/91	8. 8. 1991	3 727,05	3 772,31	3 667,69	3 709,41	3 510,82		
2463/91	14. 8. 1991	3 802,87	3 771,53	3 817,96	3 770,41	3 571,82		
2497/91	20. 8. 1991	3 541,77	3 346,73	3 388,05	3 266,91	3 072,92		
2521/91	23. 8. 1991	3 679,43	3 558,19	3 381,01	3 374,14	3 180,26		
2543/91	27. 8. 1991	3 613,96	3 650,77	3 697,71	3 667,08	3 467,92		
2599/91	1. 9. 1991		3 786,51	3 784,23	3 728,65	3 771,43	3 496,41	
2657/91	6. 9. 1991		3 691,50	3 661,26	3 646,74	3 680,89	3 405,17	
2721/91	14. 9. 1991		3 582,99	3 580,72	3 614,22	3 647,05	3 393,40	
2770/91	21. 9. 1991		3 597,27	3 631,05	3 668,28	3 699,57	3 439,91	
2861/91	28. 9. 1991		3 601,16	3 666,38	3 576,59	3 605,32	3 370,86	
2878/91	1. 10. 1991			3 604,80	3 559,63	3 599,23	3 611,73	3 474,05
2931/91	5. 10. 1991			3 497,06	3 559,91	3 594,10	3 578,79	3 485,44
2970/91	10. 10. 1991			3 493,69	3 468,92	3 499,98	3 483,82	3 346,41
3065/91	19. 10. 1991			3 428,79	3 515,63	3 551,40	3 626,31	3 489,44
3129/91	26. 10. 1991			3 436,32	3 503,27	3 537,63	3 602,56	3 487,17

TABELLA H

Semi raccolti in Spagna e trasformati in Portogallo o in uno degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al dicembre 1985

(Pta/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	3 444,08						
825/91	4. 4. 1991	3 741,94						
858/91	6. 4. 1991	3 737,07						
873/91	10. 4. 1991	3 703,88						
924/91	13. 4. 1991	3 787,67						
941/91	17. 4. 1991	3 797,33						
985/91	23. 4. 1991	3 714,41						
1001/91	24. 4. 1991	3 659,15						
1096/91	1. 5. 1991	3 556,96	3 556,96					
1163/91	6. 5. 1991	3 562,82	3 562,82					
1249/91	14. 5. 1991	3 565,67	3 565,67					
1293/91	17. 5. 1991	3 595,23	3 595,23					
1317/91	22. 5. 1991	3 632,35	3 632,35					
1380/91	25. 5. 1991	3 640,02	3 640,02					
1463/91	1. 6. 1991	3 634,63	3 646,20	3 646,20				
1526/91	6. 6. 1991	3 526,91	3 525,72	3 525,72				
1572/91	11. 6. 1991	3 531,87	3 530,68	3 513,47				
1619/91	14. 6. 1991	3 415,86	3 415,20	3 406,60				
1772/91	22. 6. 1991	3 367,91	3 367,91	3 359,45				
1793/91	25. 6. 1991	3 369,95	3 369,95	3 341,96				
1897/91	1. 7. 1991	3 912,68	3 815,56	3 826,29	3 876,08			
1987/91	6. 7. 1991	3 934,24	3 997,71	3 854,13	3 903,92			
2004/91	10. 7. 1991	3 934,24	3 997,71	3 854,13	3 903,92			
2041/91	12. 7. 1991	4 014,09	4 077,56	3 912,38	3 962,17			
2052/91	13. 7. 1991	3 994,75	4 043,61	3 943,39	3 922,88			
2135/91	20. 7. 1991	4 072,10	4 120,96	3 987,07	4 036,86			
2220/91	26. 7. 1991	4 067,23	4 116,09	3 948,80	3 998,89			
2296/91	31. 7. 1991	4 020,00	4 068,85	3 914,49	3 964,29			
2309/91	1. 8. 1991	4 042,73	4 080,81	4 104,13	4 111,35	4 002,92		
2406/91	8. 8. 1991	4 123,47	4 158,30	4 121,85	4 168,81	4 060,49		
2463/91	14. 8. 1991	4 166,72	4 157,86	4 206,57	4 202,95	4 094,62		
2497/91	20. 8. 1991	4 017,78	3 920,36	3 964,64	3 928,57	3 823,19		
2521/91	23. 8. 1991	4 096,31	4 041,25	3 964,20	3 987,55	3 882,19		
2543/91	27. 8. 1991	4 058,96	4 093,80	4 142,51	4 151,12	4 042,81		
2599/91	1. 9. 1991		4 183,22	4 195,09	4 194,41	4 241,22	4 092,71	
2657/91	6. 9. 1991		4 129,57	4 127,52	4 152,05	4 199,94	4 051,66	
2721/91	14. 9. 1991		4 068,30	4 079,59	4 129,33	4 176,81	4 040,38	
2770/91	21. 9. 1991		4 076,36	4 107,58	4 157,33	4 205,12	4 065,34	
2861/91	28. 9. 1991		4 078,56	4 126,93	4 103,68	4 151,91	4 025,94	
2878/91	1. 10. 1991			4 080,61	4 069,52	4 119,26	4 158,83	4 086,25
2931/91	5. 10. 1991			3 987,69	4 037,51	4 087,33	4 109,76	4 060,56
2970/91	10. 10. 1991			3 985,76	3 986,91	4 036,73	4 058,04	3 984,31
3065/91	19. 10. 1991			3 948,67	4 012,28	4 062,10	4 129,52	4 055,75
3129/91	26. 10. 1991			3 952,97	4 002,79	4 052,61	4 116,35	4 054,60

TABELLA I

## Semi raccolti e trasformati in Spagna

(Pta/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	3 366,37						
825/91	4. 4. 1991	3 669,79						
858/91	6. 4. 1991	3 664,84						
873/91	10. 4. 1991	3 631,03						
924/91	13. 4. 1991	3 716,36						
941/91	17. 4. 1991	3 726,39						
985/91	23. 4. 1991	3 641,92						
1001/91	24. 4. 1991	3 585,63						
1096/91	1. 5. 1991	3 481,57	3 481,57					
1163/91	6. 5. 1991	3 487,53	3 487,53					
1249/91	14. 5. 1991	3 490,41	3 490,41					
1293/91	17. 5. 1991	3 520,52	3 520,52					
1317/91	22. 5. 1991	3 558,34	3 558,34					
1380/91	25. 5. 1991	3 566,16	3 566,16					
1463/91	1. 6. 1991	3 560,70	3 572,47	3 572,47				
1526/91	6. 6. 1991	3 450,99	3 449,76	3 449,76				
1572/91	11. 6. 1991	3 456,03	3 454,81	3 437,29				
1619/91	14. 6. 1991	3 337,86	3 337,19	3 328,43				
1772/91	22. 6. 1991	3 289,02	3 289,02	3 280,40				
1793/91	25. 6. 1991	3 291,09	3 291,09	3 262,59				
1897/91	1. 7. 1991	3 843,71	3 744,78	3 755,71	3 805,50			
1987/91	6. 7. 1991	3 865,66	3 930,31	3 784,05	3 833,84			
2004/91	10. 7. 1991	3 865,66	3 930,31	3 784,05	3 833,84			
2041/91	12. 7. 1991	3 947,00	4 011,66	3 843,39	3 893,18			
2052/91	13. 7. 1991	3 927,31	3 977,08	3 874,98	3 853,16			
2135/91	20. 7. 1991	4 006,09	4 055,86	3 919,46	3 969,25			
2220/91	26. 7. 1991	4 001,13	4 050,90	3 880,46	3 930,56			
2296/91	31. 7. 1991	3 953,02	4 002,79	3 845,52	3 895,32			
2309/91	1. 8. 1991	3 976,17	4 014,96	4 038,72	4 045,11	3 933,74		
2406/91	8. 8. 1991	4 058,42	4 093,90	4 056,76	4 103,66	3 992,39		
2463/91	14. 8. 1991	4 102,47	4 093,45	4 143,07	4 138,43	4 027,16		
2497/91	20. 8. 1991	3 950,76	3 851,53	3 896,63	3 858,94	3 750,68		
2521/91	23. 8. 1991	4 030,75	3 974,67	3 896,18	3 919,02	3 810,77		
2543/91	27. 8. 1991	3 992,71	4 028,20	4 077,81	4 085,64	3 974,38		
2599/91	1. 9. 1991		4 119,41	4 131,50	4 129,88	4 176,62	4 024,41	
2657/91	6. 9. 1991		4 064,76	4 062,67	4 086,73	4 134,58	3 982,61	
2721/91	14. 9. 1991		4 002,35	4 013,84	4 063,59	4 111,01	3 971,12	
2770/91	21. 9. 1991		4 010,56	4 042,36	4 092,10	4 139,85	3 996,54	
2861/91	28. 9. 1991		4 012,80	4 062,07	4 037,46	4 085,65	3 956,41	
2878/91	1. 10. 1991			4 014,89	4 002,67	4 052,41	4 091,77	4 016,92
2931/91	5. 10. 1991			3 920,02	3 969,84	4 019,65	4 041,56	3 990,53
2970/91	10. 10. 1991			3 918,05	3 918,30	3 968,12	3 988,88	3 912,84
3065/91	19. 10. 1991			3 880,27	3 944,14	3 993,96	4 061,68	3 985,61
3129/91	26. 10. 1991			3 884,65	3 934,47	3 984,29	4 048,27	3 984,44

TABELLA J

## Semi raccolti e trasformati in Francia

(FF/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	84,40						
825/91	4. 4. 1991	100,09						
858/91	6. 4. 1991	99,83						
873/91	10. 4. 1991	98,06						
924/91	13. 4. 1991	102,71						
941/91	17. 4. 1991	101,60						
985/91	23. 4. 1991	97,19						
1001/91	24. 4. 1991	94,20						
1096/91	1. 5. 1991	88,40	88,40					
1163/91	6. 5. 1991	88,76	88,76					
1249/91	14. 5. 1991	89,17	89,17					
1293/91	17. 5. 1991	90,70	90,70					
1317/91	22. 5. 1991	92,71	92,71					
1380/91	25. 5. 1991	93,05	93,05					
1463/91	1. 6. 1991	92,40	93,19	93,19				
1526/91	6. 6. 1991	86,57	86,57	86,57				
1572/91	11. 6. 1991	86,84	86,84	85,90				
1619/91	14. 6. 1991	80,56	80,56	80,09				
1772/91	22. 6. 1991	77,96	77,96	77,50				
1793/91	25. 6. 1991	78,07	78,07	76,56				
1897/91	1. 7. 1991	109,32	104,13	104,70	107,32			
1987/91	6. 7. 1991	110,48	113,87	106,28	108,89			
2004/91	10. 7. 1991	110,48	113,87	106,28	108,89			
2041/91	12. 7. 1991	114,75	118,14	109,39	112,00			
2052/91	13. 7. 1991	113,71	116,33	111,04	109,90			
2135/91	20. 7. 1991	117,85	120,46	113,44	116,06			
2220/91	26. 7. 1991	117,59	120,20	111,49	114,12			
2296/91	31. 7. 1991	115,06	117,68	109,65	112,27			
2309/91	1. 8. 1991	116,28	118,32	119,56	120,15	114,31		
2406/91	8. 8. 1991	120,60	122,46	120,51	123,12	117,29		
2463/91	14. 8. 1991	122,91	122,44	125,04	124,95	119,11		
2497/91	20. 8. 1991	114,94	109,73	112,10	110,29	104,62		
2521/91	23. 8. 1991	119,15	116,20	112,08	113,43	107,75		
2543/91	27. 8. 1991	117,15	119,01	121,62	122,17	116,33		
2599/91	1. 9. 1991		122,87	123,51	123,41	126,02	117,97	
2657/91	6. 9. 1991		119,98	119,87	121,13	123,74	115,69	
2721/91	14. 9. 1991		116,68	117,29	119,90	122,52	115,11	
2770/91	21. 9. 1991		117,12	118,80	121,41	124,02	116,44	
2861/91	28. 9. 1991		117,23	119,84	118,52	121,13	114,29	
2878/91	1. 10. 1991			117,34	116,68	119,30	121,44	117,47
2931/91	5. 10. 1991			114,07	116,68	119,30	120,53	117,87
2970/91	10. 10. 1991			113,97	113,99	116,60	117,83	113,88
3065/91	19. 10. 1991			111,99	115,34	117,95	121,67	117,72
3129/91	26. 10. 1991			112,22	114,83	117,45	120,98	117,67

## TABELLA K

## Semi raccolti e trasformati in Irlanda

(£ Ir/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di :						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	9,394						
825/91	4. 4. 1991	11,140						
858/91	6. 4. 1991	11,111						
873/91	10. 4. 1991	10,914						
924/91	13. 4. 1991	11,431						
941/91	17. 4. 1991	11,308						
985/91	23. 4. 1991	10,817						
1001/91	24. 4. 1991	10,485						
1096/91	1. 5. 1991	9,839	9,839					
1163/91	6. 5. 1991	9,879	9,879					
1249/91	14. 5. 1991	9,924	9,924					
1293/91	17. 5. 1991	10,095	10,095					
1317/91	22. 5. 1991	10,319	10,319					
1380/91	25. 5. 1991	10,356	10,356					
1463/91	1. 6. 1991	10,284	10,372	10,372				
1526/91	6. 6. 1991	9,635	9,635	9,635				
1572/91	11. 6. 1991	9,665	9,665	9,561				
1619/91	14. 6. 1991	8,966	8,966	8,914				
1772/91	22. 6. 1991	8,677	8,677	8,626				
1793/91	25. 6. 1991	8,689	8,689	8,521				
1897/91	1. 7. 1991	12,168	11,589	11,653	11,944			
1987/91	6. 7. 1991	12,296	12,674	11,828	12,119			
2004/91	10. 7. 1991	12,296	12,674	11,828	12,119			
2041/91	12. 7. 1991	12,771	13,149	12,175	12,465			
2052/91	13. 7. 1991	12,656	12,947	12,359	12,232			
2135/91	20. 7. 1991	13,117	13,407	12,626	12,917			
2220/91	26. 7. 1991	13,088	13,378	12,408	12,701			
2296/91	31. 7. 1991	12,806	13,097	12,204	12,495			
2309/91	1. 8. 1991	12,942	13,168	13,307	13,372	12,723		
2406/91	8. 8. 1991	13,422	13,630	13,413	13,704	13,054		
2463/91	14. 8. 1991	13,680	13,627	13,917	13,907	13,257		
2497/91	20. 8. 1991	12,793	12,213	12,477	12,276	11,644		
2521/91	23. 8. 1991	13,261	12,933	12,474	12,624	11,993		
2543/91	27. 8. 1991	13,038	13,246	13,536	13,597	12,948		
2599/91	1. 9. 1991		13,676	13,747	13,735	14,026	13,130	
2657/91	6. 9. 1991		13,354	13,342	13,481	13,772	12,877	
2721/91	14. 9. 1991		12,987	13,054	13,345	13,636	12,812	
2770/91	21. 9. 1991		13,035	13,222	13,513	13,804	12,959	
2861/91	28. 9. 1991		13,048	13,338	13,191	13,482	12,720	
2878/91	1. 10. 1991			13,060	12,987	13,277	13,516	13,074
2931/91	5. 10. 1991			12,696	12,987	13,277	13,415	13,119
2970/91	10. 10. 1991			12,684	12,687	12,978	13,115	12,675
3065/91	19. 10. 1991			12,465	12,837	13,128	13,542	13,102
3129/91	26. 10. 1991			12,490	12,781	13,072	13,465	13,096

TABELLA L

## Semi raccolti e trasformati in Italia

(Lit/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	18 830						
825/91	4. 4. 1991	22 330						
858/91	6. 4. 1991	22 272						
873/91	10. 4. 1991	21 875						
924/91	13. 4. 1991	22 913						
941/91	17. 4. 1991	22 666						
985/91	23. 4. 1991	21 682						
1001/91	24. 4. 1991	21 016						
1096/91	1. 5. 1991	19 721	19 721					
1163/91	6. 5. 1991	19 802	19 802					
1249/91	14. 5. 1991	19 892	19 892					
1293/91	17. 5. 1991	20 236	20 236					
1317/91	22. 5. 1991	20 683	20 683					
1380/91	25. 5. 1991	20 759	20 759					
1463/91	1. 6. 1991	20 614	20 790	20 790				
1526/91	6. 6. 1991	19 313	19 313	19 313				
1572/91	11. 6. 1991	19 372	19 372	19 165				
1619/91	14. 6. 1991	17 972	17 972	17 868				
1772/91	22. 6. 1991	17 393	17 393	17 290				
1793/91	25. 6. 1991	17 417	17 417	17 079				
1897/91	1. 7. 1991	24 389	23 230	23 359	23 942			
1987/91	6. 7. 1991	24 646	25 404	23 709	24 292			
2004/91	10. 7. 1991	24 646	25 404	23 709	24 292			
2041/91	12. 7. 1991	25 599	26 357	24 403	24 986			
2052/91	13. 7. 1991	25 368	25 951	24 773	24 518			
2135/91	20. 7. 1991	26 291	26 874	25 309	25 892			
2220/91	26. 7. 1991	26 233	26 816	24 872	25 458			
2296/91	31. 7. 1991	25 670	26 253	24 463	25 046			
2309/91	1. 8. 1991	25 941	26 395	26 674	26 804	25 502		
2406/91	8. 8. 1991	26 904	27 320	26 885	27 468	26 166		
2463/91	14. 8. 1991	27 420	27 315	27 896	27 875	26 573		
2497/91	20. 8. 1991	25 643	24 481	25 009	24 606	23 339		
2521/91	23. 8. 1991	26 580	25 923	25 004	25 305	24 039		
2543/91	27. 8. 1991	26 135	26 550	27 132	27 255	25 953		
2599/91	1. 9. 1991		27 412	27 554	27 531	28 115	26 318	
2657/91	6. 9. 1991		26 767	26 742	27 022	27 605	25 811	
2721/91	14. 9. 1991		26 031	26 166	26 749	27 332	25 680	
2770/91	21. 9. 1991		26 128	26 503	27 086	27 669	25 976	
2861/91	28. 9. 1991		26 154	26 735	26 441	27 024	25 497	
2878/91	1. 10. 1991			26 179	26 031	26 614	27 093	26 207
2931/91	5. 10. 1991			25 448	26 031	26 614	26 889	26 297
2970/91	10. 10. 1991			25 425	25 430	26 013	26 288	25 405
3065/91	19. 10. 1991			24 984	25 731	26 314	27 144	26 261
3129/91	26. 10. 1991			25 035	25 619	26 202	26 991	26 251

TABELLA M

## Semi raccolti e trasformati nei Paesi Bassi

(Fl/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	28,36						
825/91	4. 4. 1991	33,63						
858/91	6. 4. 1991	33,54						
873/91	10. 4. 1991	32,94						
924/91	13. 4. 1991	34,50						
941/91	17. 4. 1991	34,13						
985/91	23. 4. 1991	32,65						
1001/91	24. 4. 1991	31,65						
1096/91	1. 5. 1991	29,70	29,70					
1163/91	6. 5. 1991	29,82	29,82					
1249/91	14. 5. 1991	29,96	29,96					
1293/91	17. 5. 1991	30,47	30,47					
1317/91	22. 5. 1991	31,15	31,15					
1380/91	25. 5. 1991	31,26	31,26					
1463/91	1. 6. 1991	31,04	31,31	31,31				
1526/91	6. 6. 1991	29,08	29,08	29,08				
1572/91	11. 6. 1991	29,17	29,17	28,86				
1619/91	14. 6. 1991	27,06	27,06	26,91				
1772/91	22. 6. 1991	26,19	26,19	26,04				
1793/91	25. 6. 1991	26,23	26,23	25,72				
1897/91	1. 7. 1991	36,73	34,98	35,18	36,05			
1987/91	6. 7. 1991	37,11	38,26	35,70	36,58			
2004/91	10. 7. 1991	37,11	38,26	35,70	36,58			
2041/91	12. 7. 1991	38,55	39,69	36,75	37,63			
2052/91	13. 7. 1991	38,20	39,08	37,31	36,92			
2135/91	20. 7. 1991	39,59	40,47	38,11	38,99			
2220/91	26. 7. 1991	39,50	40,38	37,45	38,34			
2296/91	31. 7. 1991	38,66	39,53	36,84	37,72			
2309/91	1. 8. 1991	39,06	39,75	40,17	40,36	38,40		
2406/91	8. 8. 1991	40,52	41,14	40,49	41,36	39,40		
2463/91	14. 8. 1991	41,29	41,13	42,01	41,98	40,02		
2497/91	20. 8. 1991	38,62	36,87	37,66	37,05	35,15		
2521/91	23. 8. 1991	40,03	39,04	37,65	38,11	36,20		
2543/91	27. 8. 1991	39,36	39,98	40,86	41,04	39,08		
2599/91	1. 9. 1991		41,28	41,49	41,46	42,34	39,63	
2657/91	6. 9. 1991		40,31	40,27	40,69	41,57	38,87	
2721/91	14. 9. 1991		39,20	39,40	40,28	41,16	38,67	
2770/91	21. 9. 1991		39,35	39,91	40,79	41,67	39,12	
2861/91	28. 9. 1991		39,39	40,26	39,82	40,70	38,40	
2878/91	1. 10. 1991			39,42	39,20	40,08	40,80	39,46
2931/91	5. 10. 1991			38,32	39,20	40,08	40,49	39,60
2970/91	10. 10. 1991			38,29	38,30	39,17	39,59	38,26
3065/91	19. 10. 1991			37,62	38,75	39,63	40,88	39,55
3129/91	26. 10. 1991			37,70	38,58	39,46	40,65	39,53

TABELLA N

Semi raccolti in Portogallo e trasformati in Portogallo o in uno degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

(Esc/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	6 153,81						
825/91	4. 4. 1991	6 514,31						
858/91	6. 4. 1991	6 507,46						
873/91	10. 4. 1991	6 460,78						
924/91	13. 4. 1991	6 587,64						
941/91	17. 4. 1991	6 558,63						
985/91	23. 4. 1991	6 441,04						
1001/91	24. 4. 1991	6 416,57						
1096/91	1. 5. 1991	6 265,49	6 265,49					
1163/91	6. 5. 1991	6 261,48	6 261,48					
1249/91	14. 5. 1991	6 304,90	6 304,90					
1293/91	17. 5. 1991	6 312,90	6 312,90					
1317/91	22. 5. 1991	6 365,02	6 365,02					
1380/91	25. 5. 1991	6 373,84	6 373,84					
1463/91	1. 6. 1991	6 357,01	6 377,53	6 377,53				
1526/91	6. 6. 1991	6 205,38	6 205,38	6 205,38				
1572/91	11. 6. 1991	6 212,35	6 212,35	6 188,14				
1619/91	14. 6. 1991	6 039,14	6 032,92	6 020,77				
1772/91	22. 6. 1991	5 923,01	5 915,43	5 903,35				
1793/91	25. 6. 1991	5 925,92	5 918,35	5 878,36				
1897/91	1. 7. 1991	6 791,27	6 649,94	6 654,06	6 723,04			
1987/91	6. 7. 1991	6 818,99	6 891,49	6 676,70	6 745,72			
2004/91	10. 7. 1991	6 818,99	6 891,49	6 676,70	6 745,72			
2041/91	12. 7. 1991	6 925,25	7 002,41	6 761,84	6 830,85			
2052/91	13. 7. 1991	6 898,27	6 954,89	6 805,36	6 775,72			
2135/91	20. 7. 1991	7 038,84	7 094,94	6 901,73	6 970,66			
2220/91	26. 7. 1991	7 025,59	7 080,91	6 842,29	6 911,65			
2296/91	31. 7. 1991	6 960,20	7 015,28	6 794,54	6 863,49			
2309/91	1. 8. 1991	7 012,18	7 059,13	7 073,74	7 078,34	6 927,66		
2406/91	8. 8. 1991	7 123,28	7 167,96	7 102,98	7 159,82	7 009,41		
2463/91	14. 8. 1991	7 182,80	7 167,35	7 220,21	7 207,17	7 056,76		
2497/91	20. 8. 1991	6 977,85	6 843,79	6 894,89	6 839,02	6 693,40		
2521/91	23. 8. 1991	7 085,91	7 010,14	6 893,65	6 916,48	6 770,65		
2543/91	27. 8. 1991	7 034,52	7 082,46	7 139,75	7 142,86	6 992,94		
2599/91	1. 9. 1991		7 181,78	7 198,23	7 182,71	7 240,91	7 033,29	
2657/91	6. 9. 1991		7 107,44	7 104,60	7 128,97	7 183,52	6 976,24	
2721/91	14. 9. 1991		7 022,53	7 038,17	7 098,70	7 153,01	6 962,39	
2770/91	21. 9. 1991		7 033,71	7 076,97	7 141,34	7 198,27	7 003,42	
2861/91	28. 9. 1991		7 036,75	7 103,78	7 069,23	7 124,37	6 948,76	
2878/91	1. 10. 1991			7 039,60	7 024,13	7 090,71	7 133,65	7 032,33
2931/91	5. 10. 1991			6 955,30	7 024,13	7 089,32	7 111,20	7 044,00
2970/91	10. 10. 1991			6 952,66	6 954,87	7 019,73	7 039,71	6 938,76
3065/91	19. 10. 1991			6 901,88	6 989,60	7 058,44	7 150,47	7 050,06
3129/91	26. 10. 1991			6 907,77	6 976,60	7 045,44	7 131,81	7 047,84

TABELLA O

## Semi raccolti in Portogallo e trasformati in Spagna

(Esc/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	6 268,35						
825/91	4. 4. 1991	6 635,56						
858/91	6. 4. 1991	6 628,59						
873/91	10. 4. 1991	6 581,05						
924/91	13. 4. 1991	6 710,26						
941/91	17. 4. 1991	6 680,71						
985/91	23. 4. 1991	6 560,93						
1001/91	24. 4. 1991	6 536,01						
1096/91	1. 5. 1991	6 382,11	6 382,11					
1163/91	6. 5. 1991	6 378,03	6 378,03					
1249/91	14. 5. 1991	6 422,26	6 422,26					
1293/91	17. 5. 1991	6 430,41	6 430,41					
1317/91	22. 5. 1991	6 483,49	6 483,49					
1380/91	25. 5. 1991	6 492,48	6 492,48					
1463/91	1. 6. 1991	6 475,34	6 496,24	6 496,24				
1526/91	6. 6. 1991	6 320,88	6 320,88	6 320,88				
1572/91	11. 6. 1991	6 327,99	6 327,99	6 303,33				
1619/91	14. 6. 1991	6 151,55	6 145,21	6 132,84				
1772/91	22. 6. 1991	6 033,26	6 025,54	6 013,24				
1793/91	25. 6. 1991	6 036,23	6 028,51	5 987,78				
1897/91	1. 7. 1991	6 917,68	6 773,72	6 777,92	6 848,18			
1987/91	6. 7. 1991	6 945,92	7 019,77	6 800,98	6 871,28			
2004/91	10. 7. 1991	6 945,92	7 019,77	6 800,98	6 871,28			
2041/91	12. 7. 1991	7 054,15	7 132,75	6 887,70	6 958,00			
2052/91	13. 7. 1991	7 026,68	7 084,34	6 932,04	6 901,84			
2135/91	20. 7. 1991	7 169,87	7 227,01	7 030,20	7 100,41			
2220/91	26. 7. 1991	7 156,36	7 212,71	6 969,65	7 040,30			
2296/91	31. 7. 1991	7 089,75	7 145,86	6 921,02	6 991,25			
2309/91	1. 8. 1991	7 142,70	7 190,53	7 205,42	7 210,09	7 056,61		
2406/91	8. 8. 1991	7 255,88	7 301,39	7 235,20	7 293,10	7 139,88		
2463/91	14. 8. 1991	7 316,50	7 300,77	7 354,61	7 341,33	7 188,11		
2497/91	20. 8. 1991	7 107,73	6 971,18	7 023,23	6 966,32	6 817,99		
2521/91	23. 8. 1991	7 217,81	7 140,63	7 021,97	7 045,23	6 896,68		
2543/91	27. 8. 1991	7 165,46	7 214,29	7 272,65	7 275,82	7 123,11		
2599/91	1. 9. 1991		7 315,46	7 332,22	7 316,41	7 375,69	7 164,20	
2657/91	6. 9. 1991		7 239,74	7 236,84	7 261,67	7 317,24	7 106,10	
2721/91	14. 9. 1991		7 153,25	7 169,18	7 230,84	7 286,16	7 091,99	
2770/91	21. 9. 1991		7 164,63	7 208,70	7 274,27	7 332,26	7 133,78	
2861/91	28. 9. 1991		7 167,73	7 236,01	7 200,82	7 256,98	7 078,10	
2878/91	1. 10. 1991			7 170,63	7 154,88	7 222,70	7 266,44	7 163,23
2931/91	5. 10. 1991			7 084,77	7 154,88	7 221,28	7 243,57	7 175,12
2970/91	10. 10. 1991			7 082,08	7 084,33	7 150,40	7 170,75	7 067,92
3065/91	19. 10. 1991			7 030,35	7 119,71	7 189,82	7 283,57	7 181,29
3129/91	26. 10. 1991			7 036,35	7 106,47	7 176,58	7 264,57	7 179,03

## TABELLA P

## Semi raccolti e trasformati nel Regno Unito

(£/100 kg)

Numero del regolamento (CEE)	Data di entrata in vigore dell'integrazione	Importi degli aiuti nominali in caso di fissazione anticipata per i mesi di:						
		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio
767/91	1. 4. 1991	8,356						
825/91	4. 4. 1991	10,134						
858/91	6. 4. 1991	10,108						
873/91	10. 4. 1991	9,929						
924/91	13. 4. 1991	10,396						
941/91	17. 4. 1991	10,285						
985/91	23. 4. 1991	9,842						
1001/91	24. 4. 1991	9,542						
1096/91	1. 5. 1991	8,874	8,874					
1163/91	6. 5. 1991	8,911	8,911					
1249/91	14. 5. 1991	8,952	8,952					
1293/91	17. 5. 1991	9,170	9,170					
1317/91	22. 5. 1991	9,340	9,340					
1380/91	25. 5. 1991	9,374	9,374					
1463/91	1. 6. 1991	9,325	9,404	9,404				
1526/91	6. 6. 1991	8,689	8,689	8,689				
1572/91	11. 6. 1991	8,716	8,716	8,622				
1619/91	14. 6. 1991	8,058	8,058	8,011				
1772/91	22. 6. 1991	7,704	7,704	7,657				
1793/91	25. 6. 1991	7,715	7,715	7,561				
1897/91	1. 7. 1991	10,874	10,346	10,404	10,668			
1987/91	6. 7. 1991	10,991	11,336	10,564	10,828			
2004/91	10. 7. 1991	10,991	11,336	10,564	10,828			
2041/91	12. 7. 1991	11,425	11,770	10,880	11,144			
2052/91	13. 7. 1991	11,320	11,585	11,049	10,930			
2135/91	20. 7. 1991	11,740	12,006	11,292	11,556			
2220/91	26. 7. 1991	11,714	11,979	11,094	11,359			
2296/91	31. 7. 1991	11,457	11,723	10,907	11,171			
2309/91	1. 8. 1991	11,581	11,788	11,914	11,972	11,377		
2406/91	8. 8. 1991	12,019	12,209	12,011	12,274	11,679		
2463/91	14. 8. 1991	12,255	12,206	12,471	12,460	11,865		
2497/91	20. 8. 1991	11,445	10,915	11,156	10,970	10,391		
2521/91	23. 8. 1991	11,872	11,573	11,154	11,289	10,710		
2543/91	27. 8. 1991	11,669	11,858	12,123	12,177	11,582		
2599/91	1. 9. 1991		12,251	12,316	12,303	12,567	11,746	
2657/91	6. 9. 1991		11,957	11,946	12,071	12,335	11,515	
2721/91	14. 9. 1991		11,621	11,683	11,947	12,210	11,456	
2770/91	21. 9. 1991		11,666	11,837	12,100	12,364	11,591	
2861/91	28. 9. 1991		11,678	11,942	11,806	12,070	11,372	
2878/91	1. 10. 1991			11,689	11,619	11,883	12,099	11,694
2931/91	5. 10. 1991			11,356	11,619	11,883	12,006	11,735
2970/91	10. 10. 1991			11,345	11,346	11,609	11,733	11,329
3065/91	19. 10. 1991			11,145	11,483	11,747	12,123	11,719
3129/91	26. 10. 1991			11,168	11,432	11,695	12,053	11,714

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3359/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 novembre 1991

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 novembre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	129,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	129,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	179,99 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 90	179,99 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 90 91	156,74
1001 90 99	156,74
1002 00 00	162,35 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	141,79
1003 00 90	141,79
1004 00 10	130,05
1004 00 90	130,05
1005 10 90	129,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	129,91 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	138,84 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	65,81
1008 20 00	128,08 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	80,12 <sup>(3)</sup>
1008 90 10	<sup>(7)</sup>
1008 90 90	80,12
1101 00 00	232,44 <sup>(8)</sup>
1102 10 00	240,29 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	292,24 <sup>(8)</sup>
1103 11 90	250,36 <sup>(8)</sup>

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3360/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 novembre 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 novembre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3361/91 DELLA COMMISSIONE**  
del 19 novembre 1991

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2903 51 00 originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti del codice NC 2903 51 00 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 375 000 ecu; che in data 22 maggio 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 23 novembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0117	2903 51 00	1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3362/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1991

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 e 3920 99 50 originari del Venezuela beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 3903, 3915 20 00, 3920 30 00 e 3920 99 50 originari del Venezuela il massimale individuale è fissato a 4 520 000 ecu; che in data 27 settembre 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Venezuela, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Venezuela,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 23 novembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Venezuela:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0457	3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
	3915 20 00	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene
	3920 30 00	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto
	3920 99 50	— di polimeri di stirene — di prodotti di polimerizzazione di addizione

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3363/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 2150/91 recante le condizioni per la conclusione, con un sindacato di banche commerciali, di un contratto relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari verso l'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e alimentari in Unione Sovietica in provenienza dalla Comunità, dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Jugoslavia, dalla Lituania, dalla Lettonia e dall'Estonia<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 599/91 prevede che la Commissione concluda il contratto di garanzia con un sindacato di banche;

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 599/91 la garanzia copre non solo i contratti di fornitura di prodotti agricoli e alimentari stipulati tra l'Unione Sovietica e imprese comunitarie, ma anche i contratti di fornitura delle stesse merci stipulati tra l'Unione Sovietica e imprese bulgare, cecoslovacche, ungheresi, polacche, rumene, iugoslave, lituane, lettoni ed estoni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2150/91 della Commissione<sup>(3)</sup> stabilisce alcune condizioni per la prestazione della garanzia; che è opportuno estendere la garanzia alle consegne effettuate dalla Bulgaria, dalla Cecoslovacchia, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Jugoslavia, dalla Lituania, dalla Lettonia e dalla Estonia, adattando le condizioni che disciplinano tale garanzia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato garanzia URSS,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2150/91 è modificato come segue:

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 12.

1) Il testo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 4*

L'ammontare netto del credito garantito dalla Comunità è destinato esclusivamente all'acquisto nella Comunità, in Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Jugoslavia, Lituania, Lettonia ed Estonia e all'importazione in Unione Sovietica dei prodotti in merito ai quali è stato raggiunto un accordo tra la Comunità e l'Unione Sovietica, elencati nell'allegato dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche in merito ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli e generi alimentari dalla Comunità in Unione Sovietica. Una quota dell'ammontare in parola, non superiore al 15 % del totale, può essere utilizzata per coprire i costi di trasporto dei prodotti in Unione Sovietica. »

2) All'articolo 6, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

« — le merci acquistate sono originarie della Comunità o della Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Jugoslavia, Lituania, Lettonia o dell'Estonia e figurano nell'elenco allegato all'accordo sotto forma di scambio di lettere di cui all'articolo 4; »

3) All'articolo 6, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

« — le merci di origine comunitaria rispettano le disposizioni applicabili in Unione Sovietica e nella Comunità in materia di polizia sanitaria, epidemiologia e quarantena; le merci originarie della Bulgaria, Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia, Romania, Jugoslavia, Lituania, Lettonia ed Estonia sono conformi alle disposizioni applicabili in Unione Sovietica e in questi paesi in materia di polizia sanitaria, epidemiologia e quarantena; »

4) All'articolo 6, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

« — il contratto è concluso alle condizioni più vantaggiose in relazione ai prezzi normalmente praticati sui mercati internazionali; »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3364/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 novembre 1991

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4 primo comma, lettera a),

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale, devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88<sup>(7)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(9)</sup>;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali**

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,50 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	35,50 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	35,50 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	35,50 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,3859
1701 99 10 100	38,59	
1701 99 10 910	38,59	
1701 99 10 950	38,59	
1701 99 90 100		0,3859

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3365/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 novembre 1991

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la trentesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,183 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3366/91 DELLA COMMISSIONE****del 19 novembre 1991****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1849/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3351/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1849/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 novembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 317 del 19. 11. 1991, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	39,80 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	39,80 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	39,80 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	39,80 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	45,00
1701 99 10	45,00
1701 99 90	45,00 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3367/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 novembre 1991

**che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3194/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3250/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3194/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3194/91 modificato, sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 25.

<sup>(4)</sup> GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1991, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

*(ECU)*

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
1702 20 10	0,4500	—
1702 20 90	0,4500	—
1702 30 10	—	52,83
1702 40 10	—	52,83
1702 60 10	—	52,83
1702 60 90	0,4500	—
1702 90 30	—	52,83
1702 90 60	0,4500	—
1702 90 71	0,4500	—
1702 90 90	0,4500	—
2106 90 30	—	52,83
2106 90 59	0,4500	—

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3368/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 novembre 1991

**che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3195/91 <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 3195/91 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attual-

mente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CEE) n. 3195/91, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 27.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (1)	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca (2)
1702 40 10 100		38,59
1702 60 10 000		38,59
1702 60 90 000	0,3859	
1702 90 30 000		38,59
1702 90 60 000	0,3859	
1702 90 71 000	0,3859	
1702 90 90 900	0,3859	
2106 90 30 000		38,59
2106 90 59 000	0,3859	

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(2) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3369/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 novembre 1991**

**che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,

considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1991, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3193/91 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 3193/91 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 3193/91 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1991, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

---

*Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:*

Zucchero bianco:	38,59
Zucchero greggio:	35,50
Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$38,59 \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
Se tali sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione:	Il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi:	—
Isoglucosio <sup>(2)</sup> :	38,59 <sup>(3)</sup>

---

<sup>(1)</sup> «S» è rappresentato, per 100 chilogrammi di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

<sup>(2)</sup> Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

<sup>(3)</sup> Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3370/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 novembre 1991

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2590/91 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3335/91 <sup>(6)</sup>;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di

un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(8)</sup>;

— per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 novembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

<sup>(5)</sup> GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 17.

<sup>(7)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(8)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Codice NC	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 <sup>(*)</sup>	(ECU/t)	
		ACP o PTOM Bangladesh <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) <sup>(5)</sup>
1006 10 21	—	150,82	308,84
1006 10 23	215,72	140,21	287,62
1006 10 25	215,72	140,21	287,62
1006 10 27	215,72	140,21	287,62
1006 10 92	—	150,82	308,84
1006 10 94	215,72	140,21	287,62
1006 10 96	215,72	140,21	287,62
1006 10 98	215,72	140,21	287,62
1006 20 11	—	189,42	386,05
1006 20 13	269,65	176,16	359,53
1006 20 15	269,65	176,16	359,53
1006 20 17	269,65	176,16	359,53
1006 20 92	—	189,42	386,05
1006 20 94	269,65	176,16	359,53
1006 20 96	269,65	176,16	359,53
1006 20 98	269,65	176,16	359,53
1006 30 21	—	234,76	493,37 <sup>(6)</sup>
1006 30 23	433,55 <sup>(6)</sup>	277,15	578,07 <sup>(6)</sup>
1006 30 25	433,55 <sup>(6)</sup>	277,15	578,07 <sup>(6)</sup>
1006 30 27	433,55 <sup>(6)</sup>	277,15	578,07 <sup>(6)</sup>
1006 30 42	—	234,76	493,37 <sup>(6)</sup>
1006 30 44	433,55 <sup>(6)</sup>	277,15	578,07 <sup>(6)</sup>
1006 30 46	433,55 <sup>(6)</sup>	277,15	578,07 <sup>(6)</sup>
1006 30 48	433,55 <sup>(6)</sup>	277,15	578,07 <sup>(6)</sup>
1006 30 61	—	250,37	525,44 <sup>(6)</sup>
1006 30 63	464,77 <sup>(6)</sup>	297,49	619,69 <sup>(6)</sup>
1006 30 65	464,77 <sup>(6)</sup>	297,49	619,69 <sup>(6)</sup>
1006 30 67	464,77 <sup>(6)</sup>	297,49	619,69 <sup>(6)</sup>
1006 30 92	—	250,37	525,44 <sup>(6)</sup>
1006 30 94	464,77 <sup>(6)</sup>	297,49	619,69 <sup>(6)</sup>
1006 30 96	464,77 <sup>(6)</sup>	297,49	619,69 <sup>(6)</sup>
1006 30 98	464,77 <sup>(6)</sup>	297,49	619,69 <sup>(6)</sup>
1006 40 00	—	66,90	139,80

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(6) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3371/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 novembre 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3336/91 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di

un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(6)</sup>;— per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 novembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 19.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1991, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0